

## SINTESI

### Il socio di minoranza nella società per azioni chiusa

Il presente lavoro, partendo dalla posizione di dissenso del socio rispetto alle scelte organizzative e gestionali che non ha concorso ad assumere, indaga i rimedi messi a sua disposizione dall'ordinamento e le relative modalità di esercizio. Circoscriveremo l'analisi alla disciplina delle società per azioni chiuse, focalizzando l'attenzione sui diritti di informazione e controllo, sui rimedi procedurali e impugnatori, nonché sull'istituto del recesso e sulla possibilità di ampliare la tutela ricorrendo all'autonomia statutaria o ad accordi parasociali.

Le scelte operative e organizzative assunte dalla società possono talvolta comportare la modifica del suo regolamento, come approvato all'unanimità in sede costitutiva. Tali modificazioni delle condizioni originarie stabilite dall'atto costitutivo (diversamente dalle decisioni adottate dall'organo gestorio, tendenzialmente inidonee a modificare il regolamento sociale) sono adottate dalla maggioranza dei soci a mezzo di apposita delibera assembleare.

Da qui la questione: il socio che non condivide le scelte della maggioranza ha due possibilità, decidere di dare voce al proprio dissenso impugnando la delibera, ovvero uscire dalla società, c.d. *voice and exit*.

L'assemblea manifesta la sua volontà attraverso le proprie deliberazioni, ossia atti collegiali unilaterali alla cui formazione concorrono tutti i soci e che sono il risultato di un procedimento complesso, le cui fasi sono scandite dal legislatore.

Il procedimento è elemento fondamentale per l'adozione della deliberazione assembleare. Alla sede contrattuale, dove la validità dell'atto dipende dalla regolare manifestazione della volontà, si contrappone infatti la sede collegiale, retta dal principio maggioritario,

dove la volontà è presunta allorquando per l'adozione della delibera siano state rispettate le forme prescritte. Il rispetto del procedimento di formazione della volontà sociale assume valore di garanzia nei confronti del socio che, pur non avendo concorso alla approvazione di quella delibera, è chiamato a conformarsi al volere espresso dalla maggioranza dei soci, purché siano rispettate le formalità prescritte.

Conseguentemente, la violazione di quel procedimento da parte della maggioranza che ha approvato la delibera, in spregio delle regole previste, legittima la reazione del socio dissenziente, che avrà a disposizione in prima battuta il rimedio impugnatorio.

Dando voce al proprio dissenso, il socio, inteso come minoranza, laddove possenga il numero di azioni minimo richiesto, potrà impugnare la delibera ritenuta lesiva dei propri interessi entro il termine prescritto, agendo per ottenere una tutela inibitoria ovvero risarcitoria. Vero che, per quanto la delibera sia sempre astrattamente impugnabile, l'esito positivo dell'azione promossa dal socio dipenderà esclusivamente dal ricorrere o meno dei presupposti previsti dalla legge ed elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza, quanto meno in termini di annullabilità della delibera. In mancanza di tali requisiti, la azione/reazione del socio a fronte dell'adozione della delibera che non ha concorso ad approvare si tradurrebbe in una azione di disturbo fine a se stessa, che determinerebbe, di contro, un pregiudizio alla società ed eventualmente allo stesso socio.

Accanto al rimedio impugnatorio il socio ha a disposizione ulteriori tutele, che potrà attivare singolarmente o laddove in possesso di un quota minima di capitale e che rappresentano una reazione a fronte dell'abuso non direttamente perpetuato dalla maggioranza dei soci, quanto piuttosto dall'organo gestorio che ne è la prima espressione. Potrà dunque denunciare le irregolarità della gestione al collegio sindacale, o direttamente al tribunale, ricorrendone le condizioni potrà promuovere l'azione di responsabilità contro gli amministratori, ovvero

potrà agire in via risarcitoria a fronte di una lesione direttamente cagionata dagli atti colposi o dolosi degli amministratori.

Alternativamente, il socio ha la diversa facoltà di uscire dalla società. Anche qui lo scenario è duplice: il socio potrà alienare la propria partecipazione, nel rispetto delle regole previste in tema di trasferimento, d'accordo con il terzo acquirente, ovvero potrà esercitare il diritto di recesso nei casi previsti dalla legge o dallo statuto.

L'introduzione della possibilità per il socio di sciogliersi unilateralmente dal rapporto sociale, se in disaccordo con talune decisioni, è andata di pari passo con l'introduzione del principio maggioritario. In altre parole, si è ritenuto necessario accordare al socio una simile tutela laddove sopravvengono modificazioni del regolamento sociale, a cui lo stesso non abbia partecipato e che si ritiene non possano essere imposte da un voto di maggioranza. Ciò giustifica l'introduzione della possibilità per il socio di sciogliersi dal vincolo sociale come reazione all'imposizione della maggioranza, al ricorrere di talune fattispecie tipizzate e a prescindere dalla violazione delle regole procedurali prescritte.

Neppure la scelta del socio di disinvestire è scevra da ricadute e non può negarsi che sia puntellata da limiti di varia natura, che trovano fondamento nella valutazione comparatistica di interessi talvolta contrapposti, come quello portato dalla maggioranza dei soci all'approvazione di quella delibera, come l'interesse all'integrità del patrimonio sociale (anche a tutela dei creditori), come l'interesse alla salvaguardia del patrimonio investito nell'impresa.

In questa ottica, e pur sempre nel rispetto di tutta una serie di rigidi paletti, il recesso viene considerato come la soluzione al potenziale conflitto tra maggioranza e minoranza. Soluzione dei conflitti endosocietari che opererebbe anche *ex ante*, diversamente da quanto avviene utilizzando la tutela impugnatoria. La maggioranza, infatti, non può non considerare il diritto che avrebbe il socio recedente

a realizzare il capitale inizialmente investito, con ciò determinando una corrispondente diminuzione delle risorse a disposizione della società. Fattispecie questa che di certo non è assimilabile a ciò che accade in sede di impugnazione di quella stessa delibera che ha legittimato il socio a recedere.

L'impugnazione può, infatti, sempre determinare, anche laddove infondata, una azione di disturbo dell'attività sociale e costringere la società ad una attività positiva di difesa in giudizio, accentuata dalle lungaggini processuali e dall'ineliminabile alea connessa all'esito del giudizio.

Da qui il mutato interesse verso la figura del recesso, rilegato nella sua formulazione originaria (anteriore alla riforma del 2003) a strumento eccezionale, di cui il legislatore si preoccupava di definire più i limiti che le potenzialità.

Fino all'ultima riforma le ipotesi di recesso erano infatti assai limitate e tassative, accompagnate da meccanismi tecnici idonei a salvaguardare nel miglior modo possibile i diversi interessi coinvolti (ne sono esempio i rigorosi criteri di liquidazione della quota del socio). Era assolutamente escluso che lo statuto potesse prevedere cause di recesso diverse e ulteriori rispetto a quelle legali.

Con la riforma l'attenzione per l'istituto del recesso appare rinnovata, modificando radicalmente lo scenario descritto.

Accanto all'idea tradizionale di recesso quale mezzo estremo di tutela del socio, costretto a sciogliere il vincolo sociale a causa del dissenso verso le scelte della maggioranza che determinano cambiamenti sostanziali delle prospettive di redditività o delle caratteristiche della partecipazione o alterazioni profonde delle condizioni di rischio iniziali, se ne affianca una nuova, che vede il recesso come mezzo a disposizione del socio per disinvestire più facilmente la propria partecipazione ad un valore più "equo".

Il nuovo istituto del recesso diventa uno strumento utile anche a fini della negoziazione endosocietaria, in quanto la liquidazione della partecipazione del recedente, privando la società di parte del suo patrimonio, può indurre quest'ultima a rimeditare certe decisioni, per impedire al recesso di operare.

Questo mutamento di prospettiva, in uno con la definizione di un recesso più "duttile", grazie alla possibilità di introdurre statutariamente ulteriori ipotesi di *exit*, lo rende uno strumento utile ad assolvere molteplici funzioni.

L'esigenza di agevolare l'utilizzo dello strumento del recesso emerge con chiarezza laddove si consideri la maggiore difficoltà con cui lo stesso socio può ricorrere alla forma di tutela impugnatoria, che stimola la ricerca di strumenti di tutela alternativi (si pensi alle discussioni sorte circa la configurabilità di una tutela cautelare preassemblerare). Ciò è tanto più vero con riferimento alle società chiuse, alle quali, diversamente dalle società quotate e con titoli diffusi, non è applicabile il meccanismo del trasferimento della partecipazione, quale modalità di *exit* privilegiata del socio. Proprio in questa tipologia di società è più sentita l'esigenza di rendere effettive le tutele informative di tipo preventivo, così come i diritti di controllo del socio, nonché l'utilizzo dell'autonomia statutaria per bilanciare le situazioni di squilibrio tra le contrapposte posizioni.

Ciò premesso, il presente lavoro intende analizzare specificamente i singoli istituti di tutela del socio di minoranza nelle società per azioni chiuse, con un occhio di riguardo a quelle situazioni che possono rilevarsi abusive.

Il primo capitolo analizza il procedimento di adozione della delibera assembleare, ponendo l'accento su quelle regole procedurali che fungono da garanzia alla correttezza del procedimento di formazione della volontà sociale, intesa come volontà della maggioranza, nei confronti del socio in disaccordo. Alla violazione di

tali norme corrisponde, quale contrappeso, il diritto di impugnativa delle delibere assembleari da parte dei soci di minoranza. A tale istituto è dedicata parte del secondo capitolo, che ne precisa ed evidenzia i presupposti e le limitazioni, per poi analizzare i rimedi più latamente impugnatori, ovvero la denuncia (al tribunale o al collegio sindacale), l'azione di responsabilità nonché l'azione di danno contro gli amministratori.

Nel terzo capitolo si analizza infine l'istituto del recesso, inteso come rimedio del tutto peculiare a fronte del dissenso espresso rispetto a talune situazioni considerate dal legislatore tanto significative da essere ritenute meritevoli di tutela a prescindere dalla scorrettezza del comportamento della maggioranza.

Nel quarto capitolo vengono analizzate le tutele di cui il socio può fruire grazie alla scelta della autonomia statutaria di derogare alla disciplina legale, attraverso l'ampiamiento dei diritti individuali dei soci, la previsione di modalità di formazione ed elezione degli organi amministrativi e di controllo più favorevoli, ovvero il riconoscimento di ulteriori diritti particolari.

In conclusione, i passaggi del presente lavoro intendono confrontarsi, in chiave sistematica, con la disciplina del dissenso del socio in buona fede ed approfondire le problematiche connesse all'adozione del principio maggioritario e i suoi limiti, senza trascurare il rischio che degli istituti analizzati possa essere fatto un uso distorto se non addirittura abusivo e che tali strumenti, per quanto astrattamente azionabili, non sortiscano nella pratica l'effetto sperato.